

Preso atto che per tali interventi i predetti Comuni hanno già trasmesso tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione e che pertanto i medesimi possono essere finanziati per un importo rispettivamente di euro 64.600,00 e di euro 44.347,20, utilizzando le risorse di cui alla DGR n. 531/2018;

Vista la legge regionale n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2018/ 2020”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2 del 8/01/2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

Preso atto del parere espresso nella seduta del Comitato di Direzione del..... ottobre 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di dare ai Comuni di Scarperia e San Piero, Fabbriche di Vergemoli, Vagli di sotto, Villa Basilica la possibilità fino al 30/11/2018 di completare la presentazione della rendicontazione di spesa limitatamente agli interventi n. 6-7-8-9-36bis-77-79-80-81-82-156 già inseriti nelle delibere di finanziamento n. 1529/2017 e 531/2018;

2. di ammettere a finanziamento, per i motivi meglio espressi in parte narrativa, i Comuni di Casola in Lunigiana e di Pescia, per gli interventi urgenti dagli stessi posti in essere a causa degli eventi di cui al DPGR 191/2017, per un importo rispettivamente di euro 64.600,00 per il Comune di Casola in Lunigiana ed euro 44.347,20 per il Comune di Pescia, dando atto che la copertura finanziaria di tali somme risulta garantita nell'ambito delle risorse già destinate con la citata DGR n. 531/2018 a valere sul capitolo 11042 “Spese per interventi di emergenza” del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 (prenotaz. n. 2018954);

3. di dare mandato al dirigente del Settore Protezione civile regionale di liquidare le risorse finanziarie ai Comuni di Casola in Lunigiana e di Pescia per gli interventi urgenti dallo stesso posti in essere a causa degli eventi di cui al DPGR 191/2017, con le modalità di cui alle delibere n. 1529/2017 e 531/2018;

4. di prevedere che alla scadenza del 30/11, sia per i comuni di cui al punto 1 sia per i Comuni di Casola in Lunigiana e di Pescia, ove per il contributo non risulti del tutto rendicontato, si proceda alla revoca del

finanziamento e all'eventuale recupero della quota di contributo non rendicontata;

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie, è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

7. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2018, n. 1200

Approvazione Schema di Intesa tra la Regione Toscana e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma per il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di tirocini sul territorio della Regione Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, pubblicata sulla GUE Serie C88/01 del 27 marzo 2014 che delinea un Quadro di qualità per i tirocini e definisce il tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003 n. 30”;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e smi;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro”;

Visto l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per il triennio 2018-2020 che prevede, inter alia, rafforzamento delle politiche attive del lavoro, e la prosecuzione dell’azione di prevenzione ed emersione del lavoro irregolare. Sarà inoltre prestata particolare attenzione ai giovani, tra i quali quelli che non lavorano e non sono inseriti in un percorso scolastico e formativo (NEET);

Visto il Decreto direttoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 31 gennaio 2018, n. 2 “Approvazione del piano della performance 2018-2020”;

Visto il piano della Performance 2018-2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede, tra i suoi obiettivi, la programmazione dell’attività ispettiva in sinergia con gli altri soggetti coinvolti e l’utilizzo di banche dati condivise che fornirà elementi utili per controlli mirati al contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro

Visto il “Documento di programmazione della vigilanza per il 2018” dell’INL che, nell’individuare gli orientamenti prioritari dell’attività ispettiva in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa per l’anno 2018, ha previsto l’effettuazione di una puntuale attività di

vigilanza in materia di tirocini formativi, volta a contrastare l’uso distorto in particolare dei c.d. tirocini extra-curricolari;

Vista la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 18 aprile 2018, n. 8 “Tirocini formativi e di orientamento - indicazioni operative per il personale ispettivo”;

Visto l’Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017 ed, in particolare, gli artt. 13 e 14, recanti rispettivamente, “Monitoraggio” e “Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria”;

Vista la L.R. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” come modificata dalla L.R. 15 del 16/04/2018 con la quale sono state recepite le Linee Guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni in data 25 maggio 2017;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii recante il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare degli artt. da 86bis a 86undecies;

Visto in particolare l’art. 17 quater 1, comma 2 della L.R. 32/2002 che prevede che la Regione promuova apposite intese con l’Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio;

Ritenuto opportuno realizzare un’azione sinergica e integrata degli attori istituzionali competenti in materia di lavoro e formazione per assicurare l’attuazione di tirocini di qualità sul territorio regionale attraverso la vigilanza ed il controllo sul loro corretto utilizzo;

Ritenuto a tale scopo necessario il coinvolgimento dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma (IIL Roma) al fine di promuovere il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo in materia di tirocini sul territorio della Regione Toscana attraverso la definizione di modalità operative, lo scambio di informazioni relative all’attivazione di tirocini e all’andamento degli stessi per assicurare l’attuazione di tirocini di qualità sul territorio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15/3/17;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, approvato con DCR n. 77 del 27/09/2017;

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, approvata con DCR 97 del 20/12/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo";

Visto lo schema di Intesa tra la Regione Toscana e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma (IIL Roma), allegato al presente atto sotto lettera A, nel quale le quali sono definiti le finalità dell'Intesa e gli impegni delle Parti coinvolte;

Dato atto che non ci sono oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 18/10/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Intesa tra la Regione Toscana e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma (IIL Roma), allegato al presente atto sotto lettera A;

2. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**PROTOCOLLO d'INTESA****tra**

REGIONE TOSCANA, di seguito (Regione) con sede inrappresentata da.....(di seguito Regione o, congiuntamente all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, "le Parti");

e

l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma (di seguito "IIL Roma" o, congiuntamente alla Regione Toscana, "le Parti"), con sede in Roma, via M. Brighenti n. 23, rappresentato dal Direttore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma (di seguito IIL Roma o, congiuntamente alla Regione Toscana, "le Parti");

VISTI:

- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, pubblicata sulla GUE Serie C88/01 del 27 marzo 2014 che delinea un Quadro di qualità per i tirocini, definendo il tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 16 Aprile 2018, n. 15;
- il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
- il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003 n. 30";
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e smi;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;
- l’Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” del 5 agosto 2014;
- l’Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015;
- l’Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017 ed, in particolare, gli artt. 13 e 14, recanti rispettivamente, “Monitoraggio” e “Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria”;
- l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per il triennio 2018-2020 che prevede, *inter alia*, rafforzamento delle politiche attive del lavoro, e la prosecuzione dell’azione di prevenzione ed emersione del lavoro irregolare. Sarà inoltre prestata particolare attenzione ai giovani, tra i quali quelli che non lavorano e non sono inseriti in un percorso scolastico e formativo (NEET);
- il Decreto direttoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 31 gennaio 2018, n. 2 “Approvazione del piano della performance 2018-2020”;
- il piano della Performance 2018-2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede, tra i suoi obiettivi, la programmazione dell’attività ispettiva in sinergia con gli altri soggetti coinvolti e l'utilizzo di banche dati condivise che fornirà elementi utili per controlli mirati al contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro
- il “Documento di programmazione della vigilanza per il 2018” dell’INL che, nell’individuare gli orientamenti prioritari dell’attività ispettiva in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa per l’anno 2018, ha previsto l’effettuazione di una puntuale attività di vigilanza in materia di tirocini formativi, volta a contrastare l’uso distorto in particolare dei c.d. tirocini extracurricolari;
- la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 18 aprile 2018, n. 8 “Tirocini formativi e di orientamento – indicazioni operative per il personale ispettivo”;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare una puntuale attività di vigilanza in materia di tirocini sul territorio della Regione Toscana, al fine di garantire l’uso corretto e la rilevazione di eventuali elementi distorsivi dell’istituto, considerato una delle principali misure di politica attiva;
- concordare con gli organi di vigilanza preposti le modalità attuative di detti controlli e verifiche;

- assicurare lo scambio di informazioni relative ai tirocini attivati sul territorio della Regione Toscana, promuovendo anche buone prassi ed il coinvolgimento di tutti gli stakeholders che operano sul territorio;

CONSIDERATO che:

- le Parti riconoscono l'importanza di un'azione sinergica ed integrata degli attori istituzionali che hanno competenza in materia di lavoro sul territorio regionale, onde assicurare:
 - l'attuazione di tirocini di qualità sul territorio della Regione Toscana;
 - lo scambio di informazioni e buone pratiche e l'aggiornamento continuo sulla materia del tirocinio;
 - le Parti ritengono opportuna un'azione efficace di raccordo per il monitoraggio dei tirocini attivati sul territorio della Regione Toscana;

ATTESO che l'III Roma ha espresso parere favorevole alla stipula di un protocollo d'intesa con la Regione Toscana;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto del protocollo)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo, che ha ad oggetto il coordinamento delle attività svolte dalla IIL Roma e dalla Regione Toscana al fine di monitorare, verificare e sostenere le esperienze di tirocinio attivate in Toscana e con azioni dirette a prevenire e a sanzionare eventuali abusi e l'uso distorto di tale misura.

Il presente protocollo è in particolare finalizzato a favorire la massima collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per l'attuazione delle misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria previste dalla normativa regionale in tema di tirocini.

Articolo 2

(Attività di formazione e scambio di buone prassi)

Le parti si impegnano a favorire attività di aggiornamento continuo e reciproco sui temi della promozione, gestione e monitoraggio e controllo dei tirocini. Altresì le parti si impegnano a garantire la diffusione e lo scambio di informazioni utili ai fini del presente protocollo e di buone prassi, anche mediante il coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* che operano sul territorio (in via esemplificativa, parti sociali, ordini professionali, imprese, ecc..).

Articolo 3

(Scambio di informazioni)

1. Le parti assicurano lo scambio di informazioni relative all'attivazione di tirocini e all'andamento degli stessi, come rilevabili dai dati contenuti dal sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) di cui alla l. n. 608/1996 e smi e dai sistemi informatici regionali predisposti per l'attivazione e la gestione dei tirocini.

In generale, le Parti assicurano uno scambio continuo di tutte le informazioni e dati utili al perseguimento delle finalità del presente protocollo.

2. Le Parti, assicurano reciproci confronto, collaborazione e scambio informativo, laddove necessari, per l'eventuale elaborazione di regolamenti, circolari e più in generale di atti correlati alla materia del tirocinio nonché del loro eventuale aggiornamento.
3. Le Parti si impegnano per la reciproca collaborazione al fine di regolare il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati dalla IIL Roma.

Articolo 4

(Modalità di attuazione dei controlli)

1. Le parti operano, nel rispetto dei propri compiti ed ambiti di competenza, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dei tirocini attivati sull'intero territorio regionale.
2. I controlli ispettivi possono essere attivati anche su richiesta della Regione, sulla base di specifici elementi indicativi di situazioni di irregolarità in ordine al ricorso e all'utilizzo dei tirocini.
3. I controlli ispettivi possono essere attivati anche a seguito di segnalazioni da parte di lavoratori e organizzazioni sindacali, da cui emergano elementi tali da far ritenere che vi sia un utilizzo non corretto dei tirocini, nonché sulla base di verifiche periodiche a campione, effettuate nel rispetto della programmazione e delle priorità dell'attività ispettiva dell'IIL Roma.

Articolo 5

(Monitoraggio)

Le Parti, in correlazione alle attività rispettivamente svolte, si impegnano a scambiarsi i dati informativi in loro possesso, al fine di effettuare un monitoraggio periodico relativo all'andamento dei tirocini.

Articolo 6

(Oneri finanziari)

L'attuazione del presente protocollo non comporta per le parti alcun onere finanziario.

Articolo 7

(Durata del protocollo)

Il presente protocollo ha una validità di..... anni, rinnovabile di comune accordo tra le parti stipulanti. Le parti si impegnano a verificare al termine dell'anno l'andamento del presente protocollo, al fine di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni.